



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA 95/2019 GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

L'anno 2020 il giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO
alle ore 14:45 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Elena Pavan** e nelle persone dei signori Assessori:

		PRESENTE
Roberto Marin	Vice Sindaco	<u>SI</u>
Tamara Bizzotto	Assessore	<u>SI</u>
Andrea Zonta	Assessore	<u>SI</u>
Andrea Viero	Assessore	<u>SI</u>
Mariano Scotton	Assessore	<u>SI</u>
Mavi Zanata	Assessore	<u>SI</u>
Stefania Amodeo	Assessore	<u>SI</u>

con l'assistenza del Segretario Generale dott. Antonello Accadia

PARERI

AREA STAFF - POUZIA LOCALE PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000 (Firma) <u>[Firma]</u> data <u>16/1/2020</u> ANT. ANTONELLO ACCADIA
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO <i>prev. 301/2020</i> PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000 (Firma) <u>[Firma]</u> data <u>16/1/2020</u> NOZZA WILIA CANI
SEGRETARIO GENERALE PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITTIMITA' AI SENSI ART. 35 - 7° COMMA STATUTO COMUNALE (Firma) <u>[Firma]</u> data <u>16/1/2020</u> ANTONELLO ACCADIA

Accertata l'acquisizione dei pareri e riconosciuta legale l'adunanza

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 20.12.2019, al Comune di Bassano del Grappa in persona del Sindaco pro tempore, veniva notificato atto di citazione in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace nr. 95/2019 relativa alle ordinanze ingiunzione n. 554 e 555 del 25.10.2018 per violazione dell'ordinanza sindacale n. 1 del 03.01.2018 – disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita di denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione - per aver attivato/tenuto accessi n. 12 apparecchi/congegni automatici da gioco al di fuori degli orari consentiti. Udiienza fissata per il 21 febbraio 2020 – Tribunale di Vicenza.

DATO ATTO che i tempi risultano ristretti essendo già stato depositato il ricorso ed avendo il Tribunale di Vicenza già fissato la data della prima udienza; infatti la costituzione in giudizio va effettuata entro i termini indicati e, qualora l'amministrazione decida di resistere nel giudizio sopra richiamato, diventa urgente provvedere all'affidamento ad un professionista in tempo sufficiente per consentirgli lo studio della pratica e la predisposizione degli atti di difesa;

VALUTATE le ragioni poste a base della redazione dei verbali e ritenuto necessario e opportuno difendere la posizione dell'Amministrazione comunale avanti al Tribunale di Vicenza;

RITENUTO sussistere interesse del Comune a costituirsi in giudizio nel ricorso promosso dal ricorrente avanti il Tribunale di Vicenza;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale è sprovvista di un'avvocatura civica e che, quindi, ha necessità di rivolgersi a professionisti/legali esterni in caso di controversie legali/giudiziarie;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 329 del 15.03.2011 avente per oggetto "Aggiornamento bando elenco fornitori. Determinazione ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia. Anno 2011. Nuova tipologia di spesa linee guida per l'affidamento del servizio di assistenza legale innanzi al Tribunale o alla suprema Corte di Cassazione", che ha introdotto una nuova tipologia di servizio da affidare, che dovrà comunque essere oggetto di un aggiornamento e di una revisione delle procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi, per l'assistenza in giudizio innanzi al Tribunale e innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e sono stati contestualmente fissati i requisiti specifici necessari per l'accesso all'albo fornitori - nuova categoria sopra individuata, requisiti che i professionisti espressamente devono dichiarare di possedere e che la relativa documentazione è pubblicata permanentemente sul sito internet comunale;

DATO ATTO che dal Comandante della Polizia Locale è stata esperita una indagine esplorativa avente per oggetto il conferimento dell'incarico di patrocinio legale per la costituzione, rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio di cui trattasi, mediante inviti ad offrire migliore offerta economica inviati via PEC il 03.01.2020, depositati agli atti, a tutti gli avvocati iscritti nel citato elenco;

RICHIAMATA anche la linea guida n. 12/2018 e le indicazioni in essa contenute;

DATO ATTO che è pervenuta una sola offerta, quella inoltrata dall'Avvocato Matteo BEGHIN del foro di PADOVA con studio in CAMPOSAMPIERO (PD) 35012 PIAZZA VITTORIA N. 6 C.F. BGHMTT79C14G224B P.IVA 04269820280 in data 10.01.2020 e registrata al protocollo n. 2381 del 13.01.2020, depositata gli atti ed alla quale si rinvia, per un importo complessivo (al lordo della ritenuta d'acconto) di € 583,65 comprensivo di 15% spese generali, 4% CPA e 22% IVA;

RITENUTO che l'importo offerto – anche alla luce dell'equo compenso introdotto dalla legge 172/2017 – sia congruo e conveniente rispetto al valore (scaglione di valore) della controversia e ai parametri di cui al D.M. n. 55/14;

RITENUTO quindi di conferire il presente incarico di patrocinio legale di costituzione, rappresentanza, difesa del Comune di Bassano del Grappa nel giudizio avanti il Tribunale

di Vicenza di cui trattasi, all'Avv. Matteo BEGHIN del foro di PADOVA con studio in Camposampiero – Piazza Vittoria n. 6, come da citata offerta depositata agli atti ed alla quale si rinvia, per un importo complessivo di € 583,65 comprensivo di 15% spese generali, 4% CPA e 22% IVA da imputarsi al bilancio c.e., al capitolo di spesa 350120 "Spese per incarichi legali polizia locale";

DATO ATTO che il Sindaco pro tempore, Elena Pavan, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato ad litem o, in sua assenza, e in conformità a quanto dispone il vigente statuto comunale (art.30), il Vice Sindaco, Roberto Marin;

DATO ATTO che il relativo mandato *ad litem* è comprensivo ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà e potere di legge, inclusi quello di chiamare terzi in causa, di transigere e conciliare, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettarne la rinuncia, di sottoscrivere il controricorso, di presentare e sottoscrivere ogni atto e memoria successivi e necessari del presente giudizio, comprese le memorie successive avverso eventuali motivi aggiunti, in ogni fase e grado di giudizio, incluse le fasi cautelari anche in grado di appello, e gli eventuali giudizi di ottemperanza e/o di esecuzione, compreso ogni atto necessario per opporsi ad una eventuale, ipotetica e remota domanda di risarcimento danni, comunque poteri e facoltà meglio specificati nel relativo mandato ad litem cui si rinvia;

DATO ATTO che il presente incarico legale comprende anche l'obbligo del rigoroso rispetto ed applicazione da parte del suddetto avvocato della normativa riguardante la riservatezza e la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo n. 679/2016, nonché l'obbligo da parte del medesimo del rigoroso rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e relativa D.G.C. 331/2013 pubblicato sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente – del comune a cui si rinvia quale parte integrante dell'incarico legale medesimo con relativi effetti risolutivi in caso di violazione;

DATO ATTO che ai sensi del Reg. UE 2016/679 come recepito dal D. Lgs. 101/2018 di modifica ed integrazione del D. Lgs. 196/2003, il legale incaricato è nominato Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il presente incarico legale sarà soggetto alle pubblicazioni di legge sia ai sensi del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., sia ai sensi del D. Lgs 133/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza, nonché all'acquisizione del CIG, alla luce della Delibera ANAC 556 del 31.05.2017 di aggiornamento della precedente n. 4/2011 e come disposto con circolare del Segretario Generale prot. n. 43904/2018, in sede di determinazione dirigenziale a cui succederanno i successivi atti gestionali/esecutivi necessari da parte del Segretario Generale - Dirigente competente;

RICHIAMATO per quanto riguarda la propria competenza in materia di vertenze legali, in particolare l'art. 28 del vigente Statuto Comunale da interpretarsi tuttavia secondo gli attuali principi fissati dalle leggi e dal TUEL in ordine alla competenza circa la definitiva formalizzazione dell'affidamento dell'incarico di patrocinio legale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;

tutto ciò premesso;

Visti gli artt. 48 e 147 bis del D. Lgs 267/2000;

Visti gli artt. 27,28, 35 e 39 dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di costituirsi nel giudizio meglio sopra precisato e a cui si rinvia, avanti il Tribunale di Vicenza notificato al Comune in data 20.12.2019, prot. n. 95047 del 20.12.2019, per appello avverso la sentenza del Giudice di Pace nr. 95/2019 relativa alle ordinanze ingiunzione n. 554 e 555 del 25.10.2018 per violazione dell'ordinanza sindacale n. 1 del 03.01.2018 – disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita di denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione - per aver attivato/tenuto accesi n. 12 apparecchi/congegni automatici da gioco al di fuori degli orari consentiti, udienza fissata per il 21 febbraio 2020;
3. di conferire il relativo patrocinio legale con relativo mandato ad litem, di costituzione rappresentanza e difesa legale del Comune di Bassano del Grappa all'Avv. Matteo BEGHIN del foro di PADOVA con studio in CAMPOSAMPIERO, come da citata offerta depositata agli atti ed alla quale si rinvia, per un importo complessivo di € 583,65 comprensivo di 15% spese generali, 4% CPA e 22% IVA;
4. di conferire al suddetto legale il relativo mandato *ad litem* comprensivo ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà e potere di legge, inclusi quello di chiamare terzi in causa, di transigere e conciliare, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettarne la rinuncia, di sottoscrivere il controricorso, di presentare e sottoscrivere ogni atto e memoria successivi e necessari del presente giudizio, comprese le memorie successive avverso eventuali motivi aggiunti, in ogni fase e grado di giudizio, incluse le fasi cautelari anche in grado di appello, e gli eventuali giudizi di ottemperanza e/o di esecuzione, compreso ogni atto necessario per opporsi ad una eventuale, ipotetica e remota domanda di risarcimento danni, comunque poteri e facoltà meglio specificati nel relativo mandato ad litem cui si rinvia;
5. di dare atto che che il Sindaco pro tempore, Elena Pavan, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato ad litem o, in sua assenza, e in conformità a quanto dispone il vigente statuto comunale (art.30), il Vice Sindaco, Roberto Marin
6. di prenotare l'impegno di spesa di € 583,65 al lordo della ritenuta fiscale e comprensivo 15% spese generali, CPA 4% e IVA 22%, a titolo maturando compenso per il suddetto professionista da imputare al bilancio c.e., secondo le seguenti scritture contabili:
 - € 583,65 al capitolo 350120 "Spese per incarichi legali polizia locale" (Missione 3 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 103;
7. di dare atto che il presente incarico legale sarà soggetto alle pubblicazioni di legge sia ai sensi del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., sia ai sensi del D. Lgs 133/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza, nonché all'acquisizione del CIG, alla luce della Delibera ANAC 556 del 31.05.2017 di aggiornamento della precedente n. 4/2011 e come disposto con circolare del Segretario Generale prot. n. 43904/2018, in sede di determinazione dirigenziale a cui succederanno i successi atti gestionali/esecutivi necessari da parte del Segretario Generale - Dirigente competente;
8. di dare atto che sono stati espressi i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e agli artt. 27, 35 e 39 dello Statuto Comunale come risulta dal frontespizio del presente provvedimento;
9. di dichiarare la presente deliberazione con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma, 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, poiché si ha urgenza di definire i rapporti conseguenti al presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Stina Pavan

IL SEGRETARIO GENERALE

Albi

Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero _//_ allegati per complessive numero _5_ facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.

Bassano del Grappa, 21 gennaio 2020

*Firmato digitalmente dall'incaricato
Ida Canton*